

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIANMARCO GALIANO



Sentenza n. 2702/2026
Depositata il 17/09/2026
Il Segretario
VITTORIO MURA

Il Presidente
RAFFAELLA PERRONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 06/03/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice

in data 06/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 586/2020 depositato il 21/02/2020

proposto da

Ag. entrate - Riscossione - Lecce

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso ze

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale De Nicola 2 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso dp.l

Lt Pr

Difeso da

Matteo Sances - SN

ed elettivamente domiciliato presso sances.matteo@ordavvle.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2226/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 19/11/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920180	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200600	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200600	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200600	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200600	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200600	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200700333	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200700333	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200800	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200800	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200800	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059200800	IRPEF-ALTRO	REGIONALE 2002

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento articolando i seguenti motivi di gravame: 1) difetto di notifica e prescrizione decennale delle cartelle n. 059200600, n. 059200700 e n. 059200800; 2) illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni; 3) errata applicazione delle somme a titolo di aggio; 4) difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi; chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 12.11.2019 il ricorso veniva trattenuto in decisione. Il giudice di prime cure rigettava il primo motivo di gravame sussistendo in atti prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali in data 1.9.2006, 17.9.2007 e 5.9.2008. Accoglieva il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente deduceva l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e gli interessi. Compensava le spese di lite

Proponeva appello l'Ufficio; si costituiva il contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte di confermare la sentenza impugnata per le ragioni di seguito esposte.

Vale la pena anzitutto chiarire che, nonostante il primo giudice abbia accertato come il credito portato dalle cartelle regolarmente notificate si sia consolidato, ciò non impedisce al contribuente di far valere la

non debenza degli interessi sulle sanzioni anche dopo la mancata impugnazione della cartella, sul presupposto che le sanzioni non generano interessi. Il Contribuente non può certamente più contestare il merito della pretesa (tributo e sanzione base), divenuta definitiva, ma può limitare la contestazione ai solo vizi formali o errori di calcolo relativi agli atti successivi.

Ciò detto, il primo giudice rileva come ai sensi dell'art. 2 co. 3 d. lgs. n. 472/97 "La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi".

A sua volta, l'art. 30 d.P.R. n. 602/73, nel testo novellato dal d.L n. 70/11, convertito in l. n. 106/11, stabilisce che: "decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

Pertanto, tale previsione normativa - confermando quella di cui al citato art. 2 co. 3 d. lgs. n. 472/97

- esclude la produzione di interessi di mora sulle sanzioni.

Ne consegue che gli interessi sulle sanzioni, applicati dall'Amministrazione, non sono dovuti, e vanno dunque espunti dal calcolo della pretesa tributaria.

Ritiene la Corte di confermare tali principi sulla base della considerazione che, sebbene l'esclusione dell'applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e sugli interessi sia prevista normativamente solo a partire dal 13 luglio 2011, e non precedentemente, (La legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del DL 70/2011, entrata in vigore il 13 luglio 2011, ha espressamente escluso che gli interessi moratori si possano calcolare su sanzioni e interessi, limitandone la base di calcolo alla sola imposta non versata), deve affermarsi la valenza del principio secondo cui la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, rinveniente dall'addentellato normativo di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 472/97.

Il principio che esclude gli interessi sulle sanzioni può essere accostato, per analogia di ratio a quello che vieta l'anatocismo, ovvero gli interessi sugli interessi (art. 1283 c.c.), essendo entrambi i divieti diretti inequivocabilmente a limitare l'esponenziale crescita del debito tributario, impedendo che un debito "accessorio" (sanzione o interesse) ne produca a sua volta un altro. Vale la pena, inoltre, stigmatizzare il dato che la sanzione ha natura punitiva e non può, per sua stessa natura, produrre frutti civili (interessi).

Ciò detto, in linea generale deve affermarsi l'esclusione dal calcolo degli interessi sulle sanzioni (come sugli interessi) in mancanza di un'esplicita previsione di legge contraria; che nel settore tributario è limitata soltanto all'ambito della rateizzazione del debito.

Di recente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16553/2018 ha ribadito un orientamento già consolidato, confermando che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. La valenza di tale principio generale si coglie avendo riguardo al contesto in cui la Corte si è pronunciata che era quello della rateizzazione del debito tributario.

Ebbene, anche nell'ambito della rateizzazione di una pretesa tributaria sulle sanzioni, la Corte di Cassazione ha affermato che non sono mai dovuti gli interessi di mora, nonostante la previsione di cui all'art. 21 DPR 602/73 che stabilisce che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del DPR 602/73, si applicano gli interessi e dovendo prevalere il dettato dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 secondo il quale "La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi". Tale articolo deve, infatti, considerarsi norma "eccezionale" che prevale sulla regola generale invocata dall'agente della riscossione.

Nel caso in esame deve, pertanto, ribadirsi la non debenza degli interessi sulle sanzioni perché contraria alla previsione di cui all'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, nonché ai principi generali dell'ordinamento in tema di divieto di calcolo di interessi anatocistici. Poi, davanti all'ambigua interpretazione da parte dell'agente della riscossione, è intervenuto il D.L. 70/2011 che ha reso normativamente esplicito il divieto di cui in oggetto.

Rappresenta poi una "truffa delle etichette" il richiamo operato dall'ufficio all'ord. Cass. Civ. sez 5 n. 33948/2023 per affermare il discrimine temporale tra debenza e non debenza degli interessi sulle sanzioni a far tempo dal D.L. 70/2011. E ciò perché l'ordinanza richiamata si riferisce espressamente (cosa fondamentale, ma trascurata dall'ufficio) al caso della rateizzazione del debito tributario. Ed allora la Corte afferma che in tale specifico contesto, quello della rateizzazione del debito tributario, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni, giusta l'art. 7, commi 2- sexies e 2-septies, d.l. n. 70 del 2011, conv. con mod. dalla l. n. 106 del 2011, con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta legge di conversione (13 luglio 2011), mentre lo sono, secondo la disciplina generale sui crediti, con riferimento ai ruoli consegnati anteriormente.

Al di fuori del contesto della rateizzazione, deve invece ritenersi la non debenza degli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni per le ragioni sopra esplicitate.

Le spese si compensano attesa la ambiguità delle soluzioni adottabili

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

spese compensate